

Comune di Caprino Veronese

D.Lgs. 201/22 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica

Relazione ex art. 30

Sommario

PRINCIPI GENERALI.....	3
Introduzione.....	4
I servizi a domanda individuale.....	4
D.Lgs. 201/22 - Oggetto	6
D.Lgs. 201/22 - Definizioni	8
D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali	9
PRESENTAZIONE SERVIZI.....	11
ANALISI SERVIZIO – TRASPORTO SCOLASTICO.....	13
Trasporto scolastico – a terzi non a rete.....	14
Trasporto scolastico – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	22
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	22
Contratto di servizio.....	22
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	28
Sistema di monitoraggio - controllo	28
Trasporto scolastico – schema relazione – soggetto affidatario	30
Identificazione del soggetto affidatario.....	30
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	30
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	30
Trasporto scolastico – schema relazione – andamento economico.....	31
Andamento economico.....	31
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	31
Trasporto scolastico – schema relazione – qualità del servizio.....	32

Qualità del servizio.....	32
Trasporto scolastico – schema relazione – obblighi contrattuali	33
Obblighi contrattuali	33

PRINCIPI GENERALI

Introduzione

L'art. 112 del Testo unico sugli enti locali (TUEL) parla solo in via indiretta dei servizi pubblici locali prevedendo che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

I servizi pubblici locali si distinguono in:

- servizi finali;
- servizi strumentali.

I primi sono da considerarsi servizi pubblici dato che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività.

Si pensi, ad esempio, al servizio idrico o di spazzamento; viene, quindi, soddisfatto un bisogno individuale del cittadino-utente o, comunque, un'esigenza dell'intera comunità locale. A differenza dei servizi finali, quelli strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

Il D.lgs. 2016 n. 175, recante Testo unico sulle società partecipate, all'art. 2, comma primo, lett. i) definisce i servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) come quei "servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato". Il medesimo articolo definisce, invece, i servizi di interesse generale (SIG) come quelle "attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale."

I servizi a domanda individuale

Accanto ai servizi pubblici vi è una particolare categoria di attività di utilità sociale che l'Amministrazione può decidere di attivare per la soddisfazione di determinati bisogni della comunità di riferimento: è il caso dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, definisce tali servizi come *“tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”*.

Si tratta, quindi, di servizi di utilità sociale che non sono obbligatori ma meramente facoltativi

L'elencazione di tali servizi è contenuta nel citato D.M. del 31 dicembre 1983 che fa rientrare nella già menzionata categoria le seguenti attività di utilità sociale:

- a) alberghi, (esclusi i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero;
- b) alberghi diurni e bagni pubblici;
- c) asili nido;
- d) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- e) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- f) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- g) giardini zoologici e botanici;
- h) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- i) mattatoi pubblici;
- j) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- k) mercati e fiere attrezzati;
- l) parcheggi custoditi e parchimetri;
- m) spesa pubblica;
- n) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- o) spurgo di pozzi neri;
- p) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- q) trasporti di carni macellate;
- r) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- s) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

D.Lgs. 201/22 - Oggetto

Partiamo dal D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” Per trovare una continuità nel testo che ci apprestiamo ad analizzare, ovvero il D.Lgs. 201/22.

Dopo la legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022, il Governo delegato ha avviato i lavori per il nuovo testo sui servizi pubblici locali; è interessante richiamare un estratto contenuto all'interno della norma ovvero *“u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (...) della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.”*

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L'intervento sui servizi pubblici locali, si ricorda, costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (milestone da attuare entro il 31 dicembre 2022).

Il D.Lgs. 201/22 ha per oggetto la disciplina generale di tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrando le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalendo su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea. Questa frase introduce una gerarchia tra le norme in materia di servizi pubblici, ponendo il d.lgs. n. 201/2022 al vertice delle fonti in materia.

Con il Decreto si intendono stabilire i principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

L'intento è anche quello di tutelare e promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di

interesse economico generale di livello locale; oltre a quello di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.

Il provvedimento, nel merito, detta quindi una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica agendo su:

- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni, di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete);
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato);
- forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni e, aziende speciali solo per servizi non a rete);
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio);
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per in house non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela utenti).

Il decreto dispone inoltre alcune specifiche per il TPL, l'idrico, le farmacie e per i rifiuti.

È invece esclusa l'applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

D.Lgs. 201/2022 - Definizioni

L'art. 1 riporta l'oggetto del D.Lgs. 201/2022, ovvero la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Approfondiamo le principali definizioni fornite all'interno del D.Lgs. 201/22, nello specifico con l'art. 2:

- «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;
- «enti competenti»: gli enti locali sopra richiamati, nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;
- «diritto esclusivo»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina

dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;

- «diritto speciale»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;
- «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark;
- «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
- «costi efficienti»: costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio.

D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali

A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito.

È fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo

sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati.

PRESENTAZIONE SERVIZI

Nel richiamo di quanto previsto dal D.Lgs. 201/2022 il Comune ha effettuato una ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e ha evidenziato i seguenti:

Tipologia servizio	Modalità gestione
Trasporto scolastico	Terzi non a rete

Operando nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 201/22, ovvero:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Si procede con l'analisi dei singoli servizi e l'inserimento dello sviluppo di detto lavoro all'interno di questa relazione.

ANALISI SERVIZIO – TRASPORTO SCOLASTICO

Trasporto scolastico – a terzi non a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 - tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed

economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'art. 15, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell'**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l'**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) *la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*
- b) *gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;*
- c) *l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) *le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Trasporto scolastico – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di trasporto scolastico.

Contratto di servizio

Oggetto:

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia statali e private paritarie (comprensivo del servizio di accompagnamento), le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Caprino Veronese.

Tale servizio è da effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

E' compreso nell'appalto il servizio di trasporto per il grest estivo della scuola Primaria di Pazon, che si svolge per tre settimane dopo il termine delle scuole e che si conclude, comunque, entro la prima metà del mese di luglio, nei giorni da lunedì a venerdì, con orari indicativi 8,30 – 12,00/12,30, secondo quanto verrà deliberato, di anno in anno, dal Comune.

Il servizio deve essere svolto con minimo due automezzi (oltre ad uno di scorta), che di norma si suddividono il percorso in due corse (LINEA 1 e LINEA 2). Ogni corsa dovrà garantire il trasporto di almeno 32 alunni, oltre all'accompagnatore ed all'autista.

Per quanto concerne la Scuola dell'Infanzia il servizio deve obbligatoriamente essere svolto con la costante presenza di un accompagnatore, che affianca l'autista e assiste i bambini a bordo degli scuolabus, nonché durante le fasi di salita e discesa sugli/dagli stessi.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e successive modifiche ed integrazioni.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento:

L'appalto avrà durata di anni tre, coincidente con gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 come da calendario scolastico fissato dalle autorità competenti, oltre i giorni di grest eccedenti il calendario scolastico stesso.

Alla scadenza del contratto originario, qualora la valutazione dei risultati dell'appalto sia soddisfacente, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 comma 4 e 63 comma 5 del Codice, di richiedere il rinnovo del contratto, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di ulteriori tre anni scolastici.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato:

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari ad € 321.000,00.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 i costi della manodopera ammontano ad € 55.240,00 per anno scolastico.

Criteri tariffari: stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 9.11.2022 e successive come segue:

Importi comprensivi di I.V.A.

- € 380,00 quota annuale;
- € 245,00 quota annuale per mezzo giro (sola andata o solo ritorno);
- € 217,00 quota annuale per il secondo utente della stessa famiglia;
- € 141,00 quota annuale per mezzo giro (sola andata o solo ritorno) per il secondo utente della stessa famiglia;
- € 53,00 per gli utenti della stessa famiglia oltre il secondo;
- € 217,00 quota annuale per l'utente disabile;
- € 141,00 quota annuale per mezzo giro (sola andata o solo ritorno) per l'utente disabile.

Il diritto al pagamento della quota annuale ridotta (€ 245,00/€ 141,00) per l'utilizzo parziale del servizio (mezzo giro) verrà riconosciuto a seguito di richiesta da parte dei genitori solamente nei seguenti casi:

- per obiettivo disagio causato dagli orari del trasporto di alcune località;
- per effettiva mancanza nella località del servizio di trasporto di andata o di ritorno;
- per utilizzo parziale del servizio da parte dell'utente per la mancanza di posti ancora disponibili sulle corse di andata o di ritorno;

- per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che effettuano la settimana corta (lunedì-venerdì) che utilizzano la sola corsa di ritorno al termine delle lezioni (corsa delle ore 13:50);

Saranno accettate, nel caso di posti ancora disponibili, anche eventuali richieste di utilizzo del servizio solo per i giorni di rientro pomeridiano, le cui tariffe verranno proporzionalmente ridotte;

Stabilite altresì le seguenti quote annuali da corrispondere da parte delle famiglie per gli utenti della CORSA SPECIALE PESINA/CAPRINO - Importi comprensivi di I.V.A.

- € 50,00 quota annuale;

- € 30,00 quota annuale per ogni utente della stessa famiglia oltre il primo;

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

E' fatto obbligo all' "Appaltatore" svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dal presente capitolato e suoi allegati, dal contratto, dalla legge e dalle indicazioni impartite dal competente ufficio comunale.

L' "Appaltatore" nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti sia a livello nazionale che regionale che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del servizio, a quanto previsto dal presente capitolato nonché alle istruzioni che gli vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal competente ufficio comunale.

L' "Appaltatore" si assume ogni onere e rischio, nessuno escluso, inerente lo svolgimento del servizio, nonché la responsabilità derivante da eventuali deficienze, negligenze, leggerezze, comprese quelle relative al non corretto svolgimento del servizio stesso, proprie e del proprio personale impiegato.

In particolare l' "Appaltatore" assume ogni responsabilità in merito agli utenti, tutti minori, ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono fatti scendere nei luoghi previsti finali (scuola o fermata) per essere riaffidati alle Istituzioni Scolastiche o alle famiglie, sollevando completamente in proposito il Committente.

Ciascun autista all'arrivo a scuola prima di aprire le portiere e dare inizio alla discesa degli alunni dovrà verificare la presenza del personale della scuola o del personale comunque incaricato all'accoglienza degli alunni. Se per qualsiasi motivo si dovessero verificare dei ritardi è comunque tenuto ad attendere il personale sopra indicato.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il cancello d'ingresso della scuola fosse chiuso, l'autista non farà scendere dal bus nessun alunno e attenderà, dopo aver avvisato l'Ufficio Comunale competente, l'apertura del cancello.

Il conducente in servizio non deve abbandonare il veicolo lasciando gli alunni trasportati privi di sorveglianza e deve inoltre assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate. Il conducente è altresì obbligato a non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione e comunque estranei al servizio.

L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per ogni danno arrecato e procurato ai trasportati, a terze persone e cose, specificatamente includendo i rappresentanti del Committente incaricati dei controlli al servizio, tenendo indenne l'Amministrazione aggiudicatrice per qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

In relazione alle responsabilità sopra indicate, l'Appaltatore dovrà produrre prima della stipula del contratto, e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, copia di polizza assicurativa RCT/RCO, stipulata con primaria compagnia, delle seguenti caratteristiche minime:

- massimale unico per sinistro minimo € 3.000.000,00 (tre milioni di euro);
- copertura dei rischi nelle fasi di salita e discesa dal mezzo dei trasportati, senza sottolimiti di massimale;
- copertura dei rischi in riferimento al servizio di sorveglianza dei bambini delle scuole dell'infanzia, senza sottolimiti di massimale;
- deve prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente committente e dei suoi dipendenti;
- l'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Appaltatore;
- inserimento della seguente clausola:

“di comune accordo fra le Parti, premesso che la presente polizza si intende prestata quale condizione necessaria per l'espletamento dell'appalto del servizio di trasporto scolastico compreso il servizio complementare di trasporto grest per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 con il Comune di Caprino Veronese, la Società si obbliga, fino alla scadenza dell'appalto fissata nel (data scadenza appalto) a:

1) notificare tempestivamente al Comune di Caprino Veronese – Piazza Roma n.6 – 37013 Caprino Veronese a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo

comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it l'eventuale mancato pagamento dei premi di assicurazione e a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la comunicazione di cui sopra sia stata recapitata al Comune;

2) comunicare tempestivamente al Comune di Caprino Veronese – Piazza Roma n.6 – 37013 Caprino Veronese, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it la decadenza della copertura assicurativa per mancato rinnovo della polizza da parte dell'Assicurato oppure della Società;

3) notificare tempestivamente al Comune di Caprino Veronese – Piazza Roma n.6 – 37013 Caprino Veronese a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it eventuali riduzioni di garanzia contrattualizzate successivamente all'emissione del contratto.>>

Pertanto la polizza dovrà avere per oggetto la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel capitolato d'oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni.

Il massimale sopra stabilito non esclude né limita la responsabilità assunta dall'“Appaltatore” sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune di Caprino Veronese.

La mancata presentazione della suddetta polizza e/o delle polizze RCA dei mezzi entro i termini stabiliti potrà comportare la revoca immediata dell'aggiudicazione nonché l'incameramento della cauzione ed eventuale azione risarcitoria del danno.

Per responsabilità dell'“Appaltatore” si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Non sarà accordato all'“Appaltatore” alcun indennizzo per perdite, avarie, o danni, di qualunque natura, che si verificassero durante il periodo di validità del contratto e/o durante lo svolgimento dei servizi.

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di presentare nei termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, comunque almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:

- dichiarazione con l'indicazione dell'indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica e PEC, della sede operativa, unitamente al nominativo del RESPONSABILE TECNICO REFERENTE del servizio (art.15 lett.k) con indicazione del relativo numero di telefono cellulare di reperibilità;
- documentazione attestante il possesso dell'esperienza maturata del Responsabile Tecnico referente;
- copia delle carte di circolazione di tutti i mezzi impiegati (compreso quello di scorta);
- copia delle polizze assicurative di tutti i mezzi impiegati (compreso quello di scorta);
- elenco dei conducenti, compresi quelli di scorta, e dei sorveglianti dei bambini delle scuole dell'infanzia con dichiarazione del tipo di rapporto giuridico, consentito dalla normativa vigente, intercorrente con l'Appaltatore;
- copia delle patenti di guida dei conducenti compresi quelli di scorta e delle rispettive carte di qualificazione del conducente (C.Q.C.);
- attestazione con riferimento al personale impiegato nel servizio (conducenti ed accompagnatori) dell'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, quinquies, 609 undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- ogni altra documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Si precisa che l'“Appaltatore” ha l'obbligo di comunicare entro tre giorni, alla Amministrazione aggiudicatrice, ogni eventuale variazione dei mezzi e/o conducenti e dei sorveglianti, che si rendesse necessaria durante l'esecuzione del contratto, tenuto conto delle condizioni minime indicate nel presente capitolato e degli impegni assunti in sede di offerta.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, produrre l'eventuale nulla osta dell'ente che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione di noleggio con conducente, al fine di distogliere i mezzi e destinarli al servizio atipico oggetto del presente contratto.

La ditta aggiudicataria inoltre dovrà presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, ivi compresa la documentazione necessaria per il rilascio da parte delle competenti autorità della certificazione antimafia, dell'eventuale nulla-osta di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 14/9/1994, n. 46, etc..

L'aggiudicazione non assume valore di contratto. Pertanto, l'offerta sarà immediatamente vincolante per la Ditta offerente, mentre lo sarà per l'Amministrazione aggiudicatrice - la quale si

riserva comunque la facoltà a suo insindacabile giudizio di procedere o meno all'aggiudicazione del servizio - dopo che i relativi atti di gara avranno ottenuto le prescritte approvazioni e si sarà proceduto alla stipulazione del relativo contratto. La ditta aggiudicataria si impegna, comunque, ad iniziare il servizio anche in pendenza del contratto ai sensi e dell'art.32, comma 8, del "Codice dei contratti pubblici".

Nel caso in cui la Ditta non produca la documentazione sopra indicata non sarà possibile stipulare il contratto e si procederà ad incamerare la cauzione e ad attivare eventuale azione risarcitoria del danno.

Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incassare il deposito cauzionale provvisorio e di richiedere il risarcimento dei danni.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non ricorre la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non ricorre la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

Il Comune di Caprino Veronese si riserva di effettuare periodiche ispezioni sui mezzi in servizio, con proprio personale o incaricati, per verificare la corretta esecuzione del servizio e, in caso di necessità, previo avviso all'"Appaltatore", il comportamento degli utenti.

L'"Appaltatore" è tenuto a permettere l'effettuazione dei suddetti controlli e, tramite il proprio personale, ha l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni del competente Ufficio Comunale.

Il Comune di Caprino Veronese si riserva, altresì, anche senza preavviso, la facoltà di esercitare, nelle forme e modalità che riterrà più opportune, altre azioni di controllo, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, sull'andamento del servizio, vigilando sulla corretta attuazione delle

obbligazioni contrattuali assunte, senza che per questo l'“Appaltatore” possa opporre ostacoli o eccezioni di sorta.

Trasporto scolastico – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Consorzio Eurobus Verona Soc. Coop. con sede in Via Francia n.5/c a Verona - C.F. e P.I. 03222400230, con la ditta MESSETTI S.R.L. con sede in Loc. Scimeis n.15 – Caprino Veronese, C.F. e P.I. 03728180237 indicata quale consorziata esecutrice.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Trasporto scolastico – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite suddiviso sul numero utenti	€ 754,49	€ 1.082,02	€ 1.036,46
Costo pro capite suddiviso sul numero residenti	€ 9,67	€ 11,44	€ 11,25
Costo complessivo	€ 82.240,07	€ 98.463,40	€ 98.463,40

Natura delle entrate: n.d.

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non è stato elaborato alcun PEF.

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: non è stato elaborato alcun PEF.

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: non è stato elaborato alcun PEF.

Trasporto scolastico – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

In fase di redazione.

Trasporto scolastico – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Per lo svolgimento del servizio l'“Appaltatore” si avvale di personale qualificato ed idoneo, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

I conducenti dovranno essere riconosciuti idonei dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti all'appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone e di tutti gli altri requisiti di legge e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'Appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della Amministrazione aggiudicatrice.

L'appaltatore dovrà, prima dell'inizio del servizio annuale e, entro tre giorni a seguito di ogni successiva variazione dell'organico:

- a) attestare con riferimento al personale impiegato nel servizio (conducenti ed accompagnatori) l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, quinquies, 609 undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- b) attestare l'avvenuta esecuzione degli accertamenti effettuati finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'“Appaltatore” è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. L'Appaltatore dovrà sostituire gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.

Il personale addetto alla guida degli automezzi dovrà essere uguale almeno a quello dei mezzi previsti in servizio e di scorta, così che all'occorrenza possa essere sostituito immediatamente l'autista assente.

Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di:

- tenere un contegno corretto, dignitoso e rispettoso, consono alla speciale natura del servizio;
- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;

- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportata alle situazioni metereologiche e del traffico;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non permettere a persone estranee al servizio di salire sul mezzo, ad eccezione di quelle autorizzate dal Comune (es. per funzioni di vigilanza e controllo);
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi tecnici del mezzo deve richiedere e attendere i soccorsi;
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio;
- regolare la salita e la discesa degli utenti nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni e possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti per i quali il Committente declina ogni responsabilità;
- curare la consegna dei bambini agli insegnanti o al personale ausiliario e, al ritorno, curare il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
- rispettare le fermate concordate;
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- segnalare all'ufficio comunale competente ogni anomalia riscontrata sul mezzo o durante il tragitto;
- non prendere accordi direttamente con i genitori o il personale insegnante, indirizzando gli stessi all'ufficio Comunale competente;
- non prendere ordini da estranei fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione all'“Appaltatore” che provvederà ad informare il Comune;
- evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza.

Tutto il personale addetto alla guida dei mezzi dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida e dovrà indossare durante il servizio una tessera di

riconoscimento con fotografia e con riportati il nome, cognome, la ditta di appartenenza e “servizio di trasporto scolastico del Comune di Caprino Veronese”.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere all’“Appaltatore” di predisporre provvedimenti nei confronti del proprio personale dipendente per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti.

L’“Appaltatore” dovrà provvedere, comunque, anche in corso di appalto, alla immediata sostituzione del personale che il Committente, a suo insindacabile giudizio, ritenesse non di suo gradimento a causa del proprio comportamento. Al fine di evitare disagi si sottolinea, comunque, la necessità di mantenere il più possibile stabile il personale destinato al servizio.

L’“Appaltatore” è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell’impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, sollevando ad ogni effetto il Committente da ogni responsabilità.

Lo stesso è tenuto altresì al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi e fiscali posti a carico del datore di lavoro.

L’“Appaltatore” dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto “unità impiegate – qualifica professionale – ore di lavoro prestate” ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente; dovrà promuovere iniziative atte ad evitare ogni ritardo od interruzione del servizio nonché vigilare affinché sia svolto correttamente.

L’“Appaltatore” è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato d'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l’“Appaltatore” anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

Nel caso in cui la Amministrazione aggiudicatrice, acquisito il documento unico di regolarità contributiva, accerti una inadempienza contributiva, provvederà a trattenere dai corrispettivi in liquidazione l'importo corrispondente all'inadempienza.

Tale importo verrà direttamente versato agli enti previdenziali e assicurativi, così come previsto dall'art.30 – comma 5 – del "Codice dei contratti pubblici".

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra l'"Appaltatore" non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore è l'unico personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'art. 106 co.1 lett.d) "Codice dei contratti pubblici", è vietata sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati al Committente:

- la cessione totale o parziale del contratto;
- la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Committente.

Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del "Codice dei contratti pubblici"; i pagamenti relativi al servizio svolto dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione di subappalto è che la ditta aggiudicataria abbia indicato all'atto dell'offerta di voler avvalersi dell'istituto del subappalto e abbia indicato i servizi e/o prestazioni che intende subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, c. 3 del Codice.